

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA RIDISTRIBUZIONE A FINI SOCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI**

**Premesso che**

- A. La legge n. 166/2016 persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
- a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
  - b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  - c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
  - d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
  - e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
- B. Il recupero delle eccedenze alimentari della ristorazione scolastica risponde alle finalità di:
- ridurre gli sprechi di alimentari perfettamente commestibili
  - sostenere il volontariato locale impegnato nella lotta alla povertà
  - educare alla solidarietà, alla cultura del dono e al consumo consapevole
- C. Per eccedenze alimentari si intende, nel presente Accordo, la frutta fresca, assolutamente integra, talvolta in eccesso nelle mense scolastiche per cause legate ai processi distributivi della ristorazione
- D. I seguenti soggetti:
- Il Comune di Monza - Settore Istruzione, Servizio Politiche Scolastiche ed Educative
  - L'Azienda di ristorazione Sodexo Italia, aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Monza, che ha tra i suoi impegni di sostenibilità sociale e ambientale anche quello di dare valore al cibo in ogni fase della filiera e della lavorazione e di non sprecarlo, attraverso un'attenta programmazione di donazione di eccedenze alimentari ad enti no profit
  - l'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" - Via Paganini 30 Monza - nei cui plessi (infanzia Cazzaniga, primaria Bachelet e D'Acquisto) è attivo il servizio di ristorazione scolastica gestito dall'Amministrazione comunale
  - Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza ODV, con sede in Via Lecco, 11 - Monza - CF: 94539730153, ente caritativo che svolge attività di sostegno a famiglie bisognose con distribuzione di pacchi alimentari e attività di distribuzione

**U**

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0049449/2024 del 12/03/2024  
Class.: 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI»

indumenti, mobili, elettrodomestici, sussidi scolastici nonché gestione della mensa e del dormitorio del Centro Polifunzionale di Via Raiberti Monza.

intendono attivare un progetto per il periodo marzo 2024 - dicembre 2024 per le suddette finalità, sottoscrivendo il presente Accordo di collaborazione.

- E. Il presente Accordo (di seguito anche "Accordo di Collaborazione") è pertanto stipulato, tra:
- il Comune di Monza - P.zza Trento Trieste - C.F. 02030880153 - P.IVA 00728830969 - Settore Istruzione, in persona della responsabile del Servizio Politiche Scolastiche ed Educative, Dott.ssa Anna Brivio, autorizzata alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione con Determina n. 335 del 01/03/2024
  - Sodexo Italia con sede legale via Fratelli Gracchi 36, Cinisello Balsamo, partita IVA N° 00805980158 in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa Paola Madona, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione
  - Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" - Via Paganini 30 Monza - C. F. 85019050153 in persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Katia Ruocco, autorizzata alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione
  - Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza ODV, con sede in Via Lecco, 11 - Monza - CF: 94539730153, con sede legale in via Lecco, 11 - Monza - in persona del rappresentante legale, BELLINI STEFANO SILVIO, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione

di seguito congiuntamente le "Parti".

### Convengono e stipulano quanto segue

#### 1. Oggetto.

1.1. Il presente Accordo di Collaborazione disciplina la cessione gratuita della frutta fresca della mensa scolastica comunale non consumata destinata alle scuole primarie Bachelet e D'Acquisto rispettivamente in Via Debussy 6 e Via Paganini 30, gestita da Sodexo Italia, alla Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza ODV - via Lecco, 11 - Monza e per essa la Conferenza S. Vincenzo De Paoli Parrocchia di S. Pio X - via della Birona, 42 - Monza.

1.2. Il presente Accordo di Collaborazione non ha carattere di esclusiva tra le Parti

#### 2. Prodotti alimentari cedibili

La frutta fresca messa a disposizione dall'Amministrazione comunale attraverso Sodexo, è in condizioni igienico sanitarie conformi per esclusive finalità di beneficenza, ai sensi e per gli effetti della L. 166/2016 e successive modificazioni.

#### 3. Ritiro dei prodotti. Le modalità di ritiro della frutta e la periodicità è concordata tra le parti all'avvio del progetto. Le Parti, nel corso del rapporto, collaboreranno al fine di individuare una ordinata modalità di esecuzione delle singole cessioni.

La frutta fresca dovrà essere posta in contenitori o sacchetti per alimenti idonei al trasporto, forniti dalla Società San Vincenzo.

Il numero delle cessioni, verrà concordato tra il responsabile di riferimento Sodexo ed il responsabile di riferimento della Società San Vincenzo tenendo conto della

disponibilità delle eccedenze; le operazioni di ritiro, effettuato dalla Società San Vincenzo, non devono intralciare le attività ordinarie, e devono svolgersi in tempi idonei a garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria. La Società San Vincenzo provvederà anche al corretto trasporto presso il punto di distribuzione già definito. Il beneficiario della donazione garantisce che il Prodotto sarà trattato e somministrato in tempi tali da garantire la sicurezza alimentare.

4. **Documenti contabili e fiscali.** Al momento della cessione della frutta verrà consegnato alla Società San Vincenzo un documento di trasporto o documento equipollente, di seguito denominati entrambi "DDT", intestato alla Società San Vincenzo con la causale "Cessione gratuita alimenti ai fini di solidarietà sociale L. 166/2016".
5. **Verifiche sui Prodotti.** Al momento della cessione della frutta, il referente della Società San Vincenzo verificherà, per quanto possibile, la corrispondenza del prodotto ricevuto con quanto indicato nel DDT e la sua corretta conservazione. Il prodotto che, a seguito delle verifiche effettuate, non risulta conforme a quanto indicato nel DDT o con evidenti vizi, difetti non può essere ritirato, con conseguente modifica del DDT.
6. **Impegni dei soggetti firmatari.** In forza del presente Accordo di Collaborazione, le parti coinvolte si impegnano a:

#### 6.1. Società San Vincenzo

- fornire contenitori o sacchetti per alimenti idonei al trasporto di frutta fresca
- provvedere al ritiro e al trasporto della frutta fresca, come da art. 3 del presente Accordo
- utilizzare il prodotto ricevuto in conformità alle proprie finalità di sostegno ai bisognosi e lotta alla povertà e garantire che il prodotto ricevuto venga distribuito gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale
- possedere tutte le autorizzazioni, permessi, licenze o altre concessioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, laddove previste dalla legge
- manlevare l'Amministrazione comunale di Monza, la Società Sodexo Italia e l'I.C. Salvo D'Acquisto da ogni responsabilità derivante da eventuali danni cagionati a terzi che siano conseguenza di atti, fatti, omissioni attribuibili alla gestione del prodotto da parte della Società San Vincenzo e loro incaricati;

#### 6.2. Sodexo Italia

- assicurare la collaborazione professionale del proprio personale per la raccolta della frutta fresca non utilizzata secondo le procedure operative previste per legge e indicate nel presente Accordo, fino alla consegna del prodotto stesso in stato di conformità per quanto relativo alle condizioni di sicurezza alimentari. Sodexo Italia è responsabile del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari del prodotto stesso fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni della legge 155 del 26/05/2003 (legge del Buon Samaritano).

#### 6.3. Amministrazione Comunale

- cedere gratuitamente, nelle modalità e nei tempi previsti, il prodotto alimentare non consumato oggetto del presente Accordo, in quanto partner donatore titolare del Contratto di affidamento per la gestione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di Monza alla società Sodexo Italia
- coordinare le azioni connesse all'esecuzione del presente Accordo

#### 6.4. Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto

- promuovere attività educative contro la lotta agli sprechi con azioni mirate a sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti prevedendo anche interventi che li coinvolgano attivamente
  - autorizzare la Società San Vincenzo ad accedere, attraverso l'ingresso di servizio, ai locali cucina della scuola primaria Bachelet e spazio distribuzione della scuola primaria D'Acquisto, negli orari concordati per il ritiro della frutta fresca non consumata oggetto del presente Accordo
- 7. Rispetto della normativa igienico sanitaria.**  
Le Parti si impegnano a fare quanto di propria competenza al fine di garantire, in relazione al prodotto alimentare ceduto, il rispetto della normativa igienico sanitaria. Eventuali inadempienze e/o non conformità obbligano la Parte inadempiente a tenere indenne e manlevate le altre degli eventuali danni conseguenti.
- 8. Efficacia.**
- 8.1. Il presente Accordo di Collaborazione decorre da marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024, salvo disdetta di una delle parti.
  - 8.2. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni inviato, a mezzo Raccomandata A.R., alle altre Parti.
- 9. Disposizioni generali.**
- 9.1. **Modifiche contrattuali.** Qualsiasi modifica all'Accordo di Collaborazione sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
  - 9.2. **Comunicazioni.** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Accordo di Collaborazione, salvo che in esso sia diversamente stabilito, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata per e-mail o pec che ne attesti la ricezione ed indirizzata come segue:
    - (i) se all'Amministrazione comunale: monza@pec.comune.monza.it
    - (ii) se a Sodexo: sodexolomb1scu@legalmail.it
    - (iii) se alla Società San Vincenzo: ccmonza@sanvincenzomonza.it
    - (iv) se all'I.C. Salvo D'Acquisto: mbic8aa00p@pec.istruzione.it
- 10. Trattamento dei dati personali.**
- Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, le Parti sono ciascuna titolare autonoma con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolare dello stesso. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE n. 679/2016 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenni le altre da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte di soggetti interessati a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle citate disposizioni di legge.
- 11. Pubblicità e promozione**
- Ciascuna Parte dovrà ottenere il preventivo consenso scritto delle altre Parti prima di utilizzare o, in qualunque modo, diffondere, con qualsiasi mezzo di comunicazione tradizionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dépliant, stampa, radio, televisione, ecc.) oppure tramite internet e/o email, qualsiasi pubblicità, materiale promozionale, comunicati stampa o altre comunicazioni al pubblico riguardanti il presente Accordo di Collaborazione o nei quali il nome e/o il logo e/o il marchio delle altre Parti è utilizzato o può essere ragionevolmente dedotto. Le Parti conservano la titolarità dei propri marchi e segni distintivi e ciascuna Parte si impegna ad utilizzare i

marchi e segni distintivi delle altre esclusivamente nei limiti relativi all'adempimento del presente Accordo di Collaborazione e per il solo periodo di validità di quest'ultimo.

**12. Foro esclusivo.**

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza che applicherà la legge italiana.

Letto confermato e sottoscritto.


Per l'Amministrazione Comunale, la responsabile del Servizio Politiche Scolastiche ed Educative del Settore Istruzione, Dott.ssa Anna Brivio

  
\_\_\_\_\_


Per Sodexo Italia, Procuratore Speciale Dott.ssa Paola Madona

  
\_\_\_\_\_

Per l'Istituto Comprensivo Statale Salvo D'Acquisto,  
la Dirigente scolastica Prof.ssa Katia Ruocco

  
\_\_\_\_\_

Per la Società San Vincenzo, il Rappresentante legale BELLINI STEFANO SILVIO

  
\_\_\_\_\_

Monza, febbraio 2024